

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 320

38° anno

30 dicembre 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3050/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che sospende temporaneamente dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off 14
- ★ Direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare 25

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3050/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che sospende temporaneamente dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti di cui al presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti siano sospesi totalmente;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere tali dazi autonomi;

considerando che tali regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per veicoli aerei non sono più stati modificati nella sostanza durante gli ultimi anni; che, pertanto, al fine di rendere coerente l'applicazione di tali misure è opportuno non porre limiti di tempo alla validità del presente regolamento, poiché una modifica della sua portata potrà, se necessario, essere effettuata mediante un regolamento del Consiglio;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento,

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei di un peso a vuoto superiore a 2 000 chilogrammi. Il controllo della destinazione particolare è effettuato, secondo gli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e in particolare le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8).

⁽²⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto dal comma precedente.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
3813	ex 3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici: Preparazioni e cariche per estintori della voce 8424
3819	ex 3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: — a base di esteri silicici o fosforici
3901	ex 3901 30 00 ex 3901 90 00	Polimeri di etilene, in forme primarie: — Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, per il riempimento degli alveoli — altri, per il riempimento degli alveoli
3902	ex 3902 30 00 ex 3902 90 00	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: — Copolimeri di propilene, per il riempimento degli alveoli — altri, per il riempimento degli alveoli
3904	ex 3904 10 00 ex 3904 21 00 ex 3904 22 00 ex 3904 40 00 ex 3904 50 00 ex 3904 69 00 ex 3904 90 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze, sotto forma di granulati — altro policloruro di vinile, non plastificato, sotto forma di granulati — altro policloruro di vinile, plastificato, sotto forma di granulati — altri copolimeri di cloruro di vinile, per il riempimento degli alveoli — Polimeri di cloruro di vinilidene, per il riempimento degli alveoli — altri polimeri fluorurati, per il riempimento degli alveoli — altri, per il riempimento degli alveoli
3905	ex 3905 19 00 ex 3905 29 00 ex 3905 91 00 ex 3905 99 00	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: — altri polimeri di acetato di vinile, per il riempimento degli alveoli — altri, per il riempimento degli alveoli
3911	ex 3911 10 00 ex 3911 90 90	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: — Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni, per il riempimento degli alveoli — altri, per il riempimento degli alveoli

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
3916	3916 10 00 3916 20 10 3916 20 90 3916 90 51 3916 90 59	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche: — di polimeri di etilene — di policloruro di vinile — di altri polimeri di cloruro di vinile — di polimeri di propilene — di altri prodotti di polimerizzazione di addizione
3917	3917 21 10 3917 21 99 3917 22 10 3917 22 99 3917 23 10 3917 23 99 3917 29 15 3917 29 99 3917 31 90 3917 32 31 3917 32 35 3917 32 39 3917 39 15	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: Tubi rigidi: di polimeri di etilene: — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati — altri di polimeri di propilene: — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati — altri di polimeri di cloruro di vinile: — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati — altri di prodotti di polimerizzazione di addizione: — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati — altri Tubi flessibili: — altri — di polimeri di etilene — di polimeri di cloruro di vinile — di altri prodotti di polimerizzazione di addizione — di prodotti di polimerizzazione di addizione
3918	Tutti i codici	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919	3919 10 61 3919 10 69 3919 90 61 3919 90 69	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli: in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm: — di policloruro di vinile plastificati o di polietilene — di altri prodotti di polimerizzazione di addizione altri: — di policloruro di vinile plastificati o di polietilene — di altri prodotti di polimerizzazione di addizione

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
3920	<p>3920 10 22</p> <p>3920 10 28</p> <p>3920 10 40</p> <p>3920 10 80</p> <p>3920 20 21</p> <p>3920 20 29</p> <p>3920 20 90</p> <p>ex 3920 30 00</p> <p>3920 41 11</p> <p>3920 41 19</p> <p>3920 41 91</p> <p>3920 41 99</p> <p>3920 42 11</p> <p>3920 42 19</p> <p>3920 42 91</p> <p>3920 42 99</p> <p>3920 91 00</p> <p>3920 99 50</p>	<p>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:</p> <p>di polimeri di etilene:</p> <p>di spessore non superiore a 0,125 mm:</p> <p>di polietilene di densità:</p> <p>— inferiore a 0,94</p> <p>— uguale o superiore a 0,94</p> <p>— altri</p> <p>di polimeri di etilene di spessore superiore a 0,125 mm</p> <p>di polimeri di propilene:</p> <p>di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:</p> <p>— biassialmente orientati</p> <p>— altri</p> <p>di spessore superiore a 0,10 mm:</p> <p>— altri</p> <p>— di acrilonitrilebutadiene stirene</p> <p>di polimeri di cloruro di vinile, rigidi:</p> <p>— non plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm</p> <p>— non plastificati, di spessore superiore a 1 mm</p> <p>— plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm</p> <p>— plastificati, di spessore superiore a 1 mm</p> <p>di polimeri di cloruro di vinile, flessibili:</p> <p>— non plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm</p> <p>— non plastificati, di spessore superiore a 1 mm</p> <p>— plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm</p> <p>— plastificati, di spessore superiore a 1 mm</p> <p>di altre materie plastiche:</p> <p>— di polivinilbutirrale</p> <p>— di prodotti di polimerizzazione di addizione</p>
3921	<p>ex 3921 11 00</p> <p>3921 12 00</p> <p>3921 19 90</p> <p>3921 90 60</p>	<p>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:</p> <p>Prodotti alveolari:</p> <p>— di acrilonitrilebutadiene stirene</p> <p>— di polimeri di cloruro di vinile</p> <p>— di altre materie plastiche</p> <p>Prodotti non alveolari:</p> <p>— di prodotti di polimerizzazione di addizione</p>

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
6815	ex 6815 10 90	<p>Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:</p> <p>— Filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite</p>
7019	ex 7019 31 00 ex 7019 32 00 ex 7019 39 10 ex 7019 39 90	<p>Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):</p> <p>— Feltri (mats), di scarsa capacità di assorbimento all'umidità</p> <p>— Veli di scarsa capacità di assorbimento all'umidità</p> <p>— Pannelli e prodotti simili non tessuti, di scarsa capacità di assorbimento all'umidità, ricoperti di carta o di metallo</p> <p>— altri pannelli e prodotti simili non tessuti, di scarsa capacità di assorbimento all'umidità</p>
7304	ex 7304 31 91 ex 7304 39 91 ex 7304 41 90 ex 7304 49 91 ex 7304 51 19 ex 7304 51 91 ex 7304 59 31 ex 7304 59 39 ex 7304 59 91 ex 7304 90 90	<p>Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:</p> <p>— Tubi pronti per l'uso che possono essere impiegati come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti</p>
7306	ex 7306 30 21 ex 7306 30 29 ex 7306 30 71 ex 7306 30 78 ex 7306 40 91 ex 7306 40 99 ex 7306 50 91 ex 7306 50 99 ex 7306 60 90 ex 7306 90 00	<p>Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:</p> <p>— Tubi pronti per l'uso che possono essere impiegati come condotte idriche o come condotte per lubrificanti</p>
7307	Tutti i codici esclusi i codici da 7307 11 10 a 7307 19 90	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o di acciaio
7311	ex 7311 00 10	<p>Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:</p> <p>— senza saldatura, di ferro o di acciaio, per la pressurizzazione</p>

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
7318	7318 12 10 7318 12 90 7318 13 00 7318 14 10 7318 14 91 7318 14 99 ex 7318 15 10 ex 7318 15 30 a ex 7318 15 90 ex 7318 16 10 a ex 7318 16 99 7318 19 00 7318 21 00 a 7318 29 00	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio: Articoli filettati: — Viti per legno di acciaio inossidabile — altre viti per legno — Ganci a vite e viti ad occhio — Viti autofilettanti di acciaio inossidabile — Viti filetatrici — altre — altre viti, bulloni anche con i relativi dadi o rondelle, esclusi i bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento del tipo Hi-lok — dadi, esclusi i dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del tipo Hi-lok — altri Articoli non filettati
7320	Tutti i codici	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7325	ex 7325 99 99	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio: — Collari, flange e dispositivi di sostegno di raccordo, di serraggio o di spaziatura — Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico — Sfere utilizzate nel sistema di caricamento del carico
7326	ex 7326 90 91 ex 7326 90 93 ex 7326 90 95 ex 7326 90 97	Altri lavori di ferro o acciaio: — Collari, flange e dispositivi di sostegno di raccordo, di serraggio o di spaziatura — Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico — Sfere utilizzate nel sistema di caricamento del carico
7604	ex 7604 10 90 ex 7604 29 90 ex 7604 10 90 ex 7604 29 90	Barre e profilati di alluminio: — Profilati con un numero di fabbricazione specifico — Profilati conici per il rafforzamento degli impennaggi laterali
7606	Tutti i codici escluso il codice 7606 12 10	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm: — Lamiere con un numero di fabbricazione specifico

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
7608	ex 7608 10 90 ex 7608 20 30 ex 7608 20 99	Tubi di alluminio: — Tubi pronti per l'uso, che possono essere impiegati come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti
7609	7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7613	ex 7613 00 00	Bombole di alluminio per gas compressi, per gonfiare rampe di evacuazione per passeggeri
7616	ex 7616 10 00 ex 7616 99 10 ex 7616 99 90 ex 7616 99 10 ex 7616 99 90 ex 7616 99 90	Altri lavori di alluminio: — Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili, diversi dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento del tipo Hi-lok — Collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di spaziatura — Dispositivi «quick change» che permettono la trasformazione di aeroplani per il trasporto di passeggeri in aeroplani per il trasporto di merci e viceversa — Lamiere a spessore variabile, di larghezza di 1 200 mm o più
8108	ex 8108 90 70 ex 8108 90 90	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi: — Tubi con parete sottile, pronti per l'uso impiegati nel sistema di condizionamento dell'aria — Bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria che rispondono alle norme US, diversi dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del tipo Hi-lok
8308	8308 20 00	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni: — Rivetti tubolari o a gambo biforcuto
8418	8418 99 10 ex 8418 99 90	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415: — Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico — Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria
8421	8421 99 00	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: — altre parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8424	ex 8424 90 00	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto: — Parti di estintori

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
8431	ex 8431 10 00 ex 8431 31 00 ex 8431 39 90 ex 8431 49 20 ex 8431 49 80	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430: — Parti di martinetti — Parti e pezzi staccati di apparecchi destinati ad essere incorporati in modo fisso sugli aeroplani per il carico e lo scarico e la fissazione del carico
8473	ex 8473 30 10 ex 8473 30 90	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472: — Parti ed accessori di calcolatori della voce 8471, parti costituenti strumenti od apparecchi per la navigazione del capitolo 90, utilizzati esclusivamente per effettuare calcoli propri a detti strumenti o apparecchi
8481	Tutti i codici esclusi i codici da 8481 80 31 a 8481 80 61 8481 80 71	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8485	8485 90 10 a 8485 90 80	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche: — altre parti di macchine o di apparecchi
8501	8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 ex 8501 20 90 ex 8501 31 90 ex 8501 33 90 ex 8501 40 91 ex 8501 40 99 ex 8501 51 90 ex 8501 53 92 8501 53 94 8501 53 99	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni: — Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W — altri motori di una potenza inferiore a 750 W oppure superiore a 150 kW
8503	Tutti i codici	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	8504 90 11 8504 90 19 8504 90 90	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, di convertitori statici

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
8505	Tutti i codici	Elettromagneti, calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8511	8511 90 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori: — Parti
8516	ex 8516 90 00	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545: — Parti per il riscaldamento dei veicoli aerei e delle superfici portanti, montati su aeroplani a elica
8518	8518 90 00	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono: — Parti
8519	ex 8519 93 81 ex 8519 93 89 ex 8519 99 90	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono: — Riproduttori di musica e annunciatori automatici
8521	ex 8521 90 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici: — Apparecchi per la videoriproduzione esclusi quelli a nastri magnetici
8522	ex 8522 90 91 ex 8522 90 98 ex 8522 90 91 ex 8522 90 98	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521: — Parti ed accessori per registratori di voci nella cabina di comando — Parti ed accessori per riproduttori di musica e annunciatori automatici
8528	ex 8528 30 10	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori): — Proiettori video, contenenti 3 tubi catodici muniti ciascuno di una lente

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
8529	ex 8529 90 70 ex 8529 90 81 ex 8529 90 89	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — altre parti ad esclusione: degli apparecchi ricetrasmittenti VHF di comunicazione conformi alla norma ARINC 566A e dei sistemi di intercomunicazione di bordo conformi alle norme ARINC 306 o 412, degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione e degli apparecchi riceventi per i sistemi di chiamate selettive Selcal conformi alle norme ARINC 531 o 596 così come degli apparecchi di radio-navigazione Omega conformi alle norme ARINC 580 o 599
8531	8531 90 10 8531 90 90	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530: — Parti
8532	Tutti i codici	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Tutti i codici	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Tutti i codici	Circuiti stampati
8535	Tutti i codici	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
8536	Tutti i codici	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovraccorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8537	Tutti i codici	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Tutti i codici	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
8539	ex 8539 21 92 ex 8539 21 98 ex 8539 22 10 ex 8539 22 90 ex 8539 29 92 ex 8539 29 98 ex 8539 31 10 ex 8539 31 90 ex 8539 32 90 ex 8539 39 00	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:</p> <p>— Lampade e tubi ad incandescenza per l'illuminazione</p> <p>— Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione ivi compresi quelli a luce mista</p>
8540	Tutti i codici	<p>Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539</p>
8541	8541 40 91 8541 40 93 8541 40 99 8541 60 00	<p>Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:</p> <p>— Cellule solari anche montate in moduli o costituite in pannelli</p> <p>— Fotodiodi, fototransistori, fototristori e fotocoppie</p> <p>— altri dispositivi fotosensibili a semiconduttori, diversi dai diodi emettitori di luce</p> <p>— Cristalli piezoelettrici montati</p>
8543	ex 8543 89 90	<p>Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:</p> <p>— Apparecchi indicatori della pressione dei motori</p>
8548	8548 90 00	<p>Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:</p> <p>— altri</p>
9007	9007 20 00 9007 92 00	<p>Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:</p> <p>— Proiettori</p> <p>— Parti ed accessori di proiettori</p>

Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci
9015	9015 10 10 9015 10 90 ex 9015 80 11 ex 9015 80 93 ex 9015 90 00	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri: — Telemetri elettronici — altri telemetri — Strumenti ed apparecchi elettronici di meteorologia — Strumenti ed apparecchi non elettronici, di meteorologia — Parti, di apparecchi di meteorologia e di telemetri
9020	ex 9020 00 90	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile: — Parti di apparecchi respiratori e di maschere antigas
9107	ex 9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono: — Apparecchi muniti di movimenti di orologeria, usati nei sistemi automatizzati
9110	ex 9110 12 00 ex 9110 90 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimento di orologeria: — Movimenti di orologeria incompleti, montati, usati nei sistemi automatizzati
9114	Tutti i codici	Altre forniture d'orologeria
9401	ex 9401 10 90 ex 9401 90 10	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: — Mobili per sedersi ricoperti in pelle, appositamente costruiti per l'equipaggio — Parti di mobili per sedersi, appositamente costruiti per l'equipaggio

REGOLAMENTO (CE) N. 3051/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti navali con perdite di vite umane;

considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza, in prosieguo denominato «il codice ISM», che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento, è stato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la risoluzione A.741(18) del 4 novembre 1993 in presenza degli Stati membri e che, previo inglobamento nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, si applicherà alle navi passeggeri roll-on/roll-off, in prosieguo «roro», a decorrere dal 1° luglio 1998;

considerando che ciò rappresenta una delle misure per migliorare la sicurezza in mare; che detto codice non ha ancora carattere vincolante, ma ha natura di raccomandazione;

considerando che la sicurezza della vita umana in mare può essere rafforzata efficacemente rendendo obbligatoria l'applicazione rigorosa del codice ISM;

considerando che la Comunità ritiene assolutamente prioritaria la gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roro; che l'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri può costituire un progresso verso la gestione della sicurezza di traghetti passeggeri roro;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1994 relativa alla sicurezza dei traghetti passeggeri roro ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una proposta sull'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti passeggeri roro che effettuano servizi di trasporto di linea da e per i porti europei, conformemente alla legislazione internazionale in materia;

considerando che un'applicazione rigorosa e obbligatoria del codice ISM è necessaria per garantire che le società di navigazione che gestiscono i traghetti passeggeri roro elaborino e mantengano sistemi adeguati di gestione della sicurezza, sia a bordo dei traghetti che a terra;

considerando che l'azione a livello comunitario costituisce lo strumento migliore per garantire l'applicazione obbligatoria e anticipata delle disposizioni del codice ISM e un controllo effettivo della sua applicazione, evitando distorsioni di concorrenza tra i vari porti e traghetti roro della Comunità; che soltanto un regolamento, che sia direttamente applicabile, può garantire tale applicazione; che l'esigenza di un'applicazione anticipata impone che il regolamento entri in vigore dal 1° luglio 1996;

considerando che l'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla bandiera, tiene anche conto della richiesta di cui al punto 2 della risoluzione IMO A.741 (18) in cui si esortano i governi ad applicare il codice il più rapidamente possibile, dando tra l'altro priorità alle navi passeggeri;

considerando che la sicurezza delle navi compete principalmente agli Stati di bandiera e che gli Stati membri possono garantire la conformità a norme adeguate di gestione della sicurezza da parte dei traghetti che battono la loro bandiera e da parte delle società di navigazione che li gestiscono; che il solo modo di garantire la sicurezza di tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla loro bandiera, che effettuano o desiderano effettuare servizi di trasporto di linea dai loro porti è che lo Stato membro ponga l'effettiva conformità alle norme di sicurezza come condizione necessaria per l'autorizzazione ad esercitare l'attività;

considerando che, poiché le società di navigazione che operano con traghetti roro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, presentano un rischio più limitato e dovranno assumersi un lavoro amministrativo proporzionatamente più ampio

⁽¹⁾ GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 23 e proposta modificata trasmessa il 15 giugno 1995 (GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 31).

⁽²⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 42.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 1995 (GU n. C 297 del 10. 11. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 8.

rispetto ad altre società, esse dovrebbero beneficiare di una deroga temporanea;

considerando che è necessario stabilire le prescrizioni in base alle quali si applicano le disposizioni del codice ISM, nonché delineare le condizioni per il rilascio e la verifica del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza;

considerando che gli Stati membri possono ritenere necessario delegare o affidare ad organismi specializzati le attività di controllo necessarie per adempiere gli obblighi imposti dal presente regolamento; che il modo corretto per garantire un livello uniforme e adeguato di controllo è esigere che tali organismi siano esclusivamente quelli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di sospendere l'attività di taluni traghetti roro in partenza dai loro porti se ritengono che vi sia il rischio di un grave pericolo per la sicurezza delle persone o dei beni o per l'ambiente, a condizione che un comitato di regolamentazione adotti una decisione in tal senso, cui gli Stati membri devono conformarsi;

considerando che, per modificare il regolamento, tenuto conto degli sviluppi a livello internazionale, è necessaria una procedura semplificata con intervento di un comitato di regolamentazione;

considerando che la rapida introduzione di tali norme di sicurezza solleva problemi amministrativi e tecnici specifici per la Grecia, dato il grandissimo numero di società di navigazione stabilite in Grecia che gestiscono traghetti battenti bandiera greca ed operanti esclusivamente tra i porti della Grecia; che dovrebbe pertanto essere concessa una deroga di durata limitata per far fronte a tale situazione, anche in considerazione del fatto che i servizi di linea di traghetto e trasporto passeggeri tra i porti greci sono stati esclusi fino al 1° gennaio 2004 dalla libera prestazione di servizi sancita dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi di trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio dei traghetti passeggeri roro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, e la prevenzione

dell'inquinamento prodotto dai medesimi assicurando la conformità delle società di navigazione che gestiscono traghetti roro al codice ISM mediante:

- l'adozione e il corretto mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza a bordo e a terra da parte delle società di navigazione, e
- i loro controllo da parte delle amministrazioni degli Stati di bandiera e di approdo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento e dell'attuazione del codice ISM si intende per:

- a) «traghetto roro»: una nave marittima passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di 12 passeggeri;
- b) «servizio di linea»: una serie di viaggi di un traghetto roro effettuati in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:
 - 1) in base ad un orario pubblicato, oppure
 - 2) con viaggi tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- c) «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto roro o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto roro;
- d) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE;
- e) «codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 con la risoluzione A.741(18) e allegato al presente regolamento;
- f) «amministrazione»: le autorità dello Stato di cui il traghetto roro è autorizzato a battere bandiera;
- g) «documento di conformità»: il documento rilasciato alla società di navigazione a norma del paragrafo 13.2 del codice ISM;
- h) «certificato di gestione della sicurezza»: il certificato rilasciato ai traghetti roro a norma del paragrafo 13.4 del codice ISM;
- i) «acque protette»: zone con una probabilità annua inferiore al 10 % che le onde assumano un'altezza significativa superiore a 1,5 m, in cui un traghetto roro in nessun momento si trovi a più di sei miglia marine da un luogo di rifugio al quale possano approdare i naufraghi.

Articolo 3

Il regolamento si applica a tutte le società di navigazione che gestiscono almeno un traghetto roro che effettua un servizio di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità, indipendentemente dalla bandiera.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 7.

Articolo 4

1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al punto 13.3 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione affinché le loro navi effettuino servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità.

2. In deroga al paragrafo 1, le società che effettuano servizi di linea con un traghetto o traghetti ro-ro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, possono rinviare l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento fino al 1° luglio 1997.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.4 e 13.5 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso.

Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto ad una società di navigazione che svolge l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i traghetti ro-ro di tale società sono autorizzati a battere bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella dello Stato membro che rilascia i documenti.

3. Il documento di conformità è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché sia certificato annualmente, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo l'ultima verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

4. Il certificato di gestione della sicurezza è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché una verifica intermedia sia effettuata almeno ogni trenta mesi o a intervalli più ravvicinati, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo la verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

5. Ai fini del presente regolamento, in particolare dell'articolo 6, ogni Stato membro accetta un documento di conformità o un certificato di gestione della sicurezza rilasciato dalle amministrazioni di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto.

6. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni di Stati terzi o per loro conto, se sono convinti che essi comprovano la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

I documenti di conformità ed i certificati di gestione della sicurezza rilasciati per conto di amministrazioni di paesi terzi possono essere riconosciuti soltanto se emanano da un organismo riconosciuto.

Articolo 6

Gli Stati membri accertano, a loro soddisfazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento di tutte le società di navigazione che forniscono servizi di linea con traghetti ro-ro da o verso i loro porti.

Articolo 7

Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri ro-ro da o verso i suoi porti per il motivo che esistono rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso.

Nelle circostanze sopra descritte, si applica la seguente procedura:

- lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicandone i motivi concreti;
- la Commissione valuta se la sospensione sia giustificata o meno da un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente;
- statuendo secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'esercizio di tale servizio è giustificata da un grave pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, oppure per l'ambiente; se la sospensione non è giustificata, decide di chiedere allo Stato membro interessato di ritirarla.

Articolo 8

Per tener conto delle condizioni generali di cui al codice ISM, la Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e propone le misure del caso.

Articolo 9

Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale e, in particolare, dell'IMO,

- la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,
- i periodi di validità del documento di conformità e/o del certificato di gestione della sicurezza e la frequenza della relativa verifica di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4,
- l'allegato,
- la definizione di «organismo riconosciuto» di cui all'articolo 2,

possono essere modificati, secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'applicazione del codice ISM.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quaranta giorni a decorrere della data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

In deroga al primo comma, il presente regolamento non si applica fino al 31 dicembre 1997 alle società di navigazione costituite secondo la legislazione greca, che svolgono la loro attività principale in Grecia e che gestiscono traghetti ro-ro ivi registrati e battenti bandiera greca, fornendo servizi di linea esclusivamente tra porti situati in Grecia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19).

ALLEGATO

CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA [ISM])

Disposizioni relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento

INDICE

	Pagina
Preambolo	19
1. Generalità	19
1.1. Definizioni	19
1.2. Obiettivi	19
1.3. Campo di applicazione	20
1.4. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)	20
2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale	20
3. Poteri e responsabilità della società	20
4. Persona(e) designata(e)	21
5. Responsabilità e poteri del comandante	21
6. Risorse e personale	21
7. Elaborazione di piani per le operazioni di bordo	22
8. Preparazione all'emergenza	22
9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose	22
10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature	23
11. Documentazione	23
12. Verifiche, modifiche e valutazioni della società	23
13. Certificazione, verifiche e controlli	24

Preambolo

1. Lo scopo del presente codice è fornire una norma internazionale per garantire la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento.
2. L'assemblea ha approvato la risoluzione A.443 (XI) che invitava tutti i governi ad adottare i provvedimenti necessari per proteggere il comandante della nave esonerandolo dalla responsabilità in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente marino.
3. L'assemblea ha approvata anche la risoluzione A.680 (17) che, inoltre, riconosceva la necessità di promuovere un adeguato sistema di gestione delle società, per renderle idonee a far fronte alle necessità del personale di bordo e ad adottare e mantenere alti livelli di sicurezza e protezione ambientale.
4. Fermo restando che due società o due armatori difficilmente sono identici e che le navi operano ciascuna in condizioni molto diverse, il codice è basato su principi e obiettivi generali.
5. Il codice è espresso in termini generali, in modo da consentirne l'applicazione più ampia possibile. È chiaro che i dirigenti di diversi livelli, sia a terra che a bordo, devono avere livelli diversi di conoscenza delle disposizioni qui riportate.
6. La chiave di volta di una buona gestione della sicurezza è l'impegno da parte dei più alti dirigenti. In materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento sono l'impegno, la competenza, il comportamento e la motivazione delle persone di tutti i livelli che determinano il risultato finale.

1. GENERALITÀ

1.1. Definizioni

- 1.1.1. Per «codice internazionale di gestione della sicurezza ISM» si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.
- 1.1.2. Per «società» si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.
- 1.1.3. Per «amministrazione» si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

1.2. Obiettivi

- 1.2.1. Gli obiettivi del codice sono i seguenti: assicurare la sicurezza in mare, prevenire danni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.
- 1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:
 - 1.2.2.1. istituire procedure di sicurezza nella gestione della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;

- 1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;
- 1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.
- 1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:
 - 1.2.3.1. la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;
 - 1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni delle industrie marittime siano tenute nel debito conto.
- 1.3. **Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.
- 1.4. **Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)**

Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che abbia i seguenti requisiti:

 - 1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;
 - 1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;
 - 1.4.3. una definizione chiara dei poteri e un sistema di comunicazione efficace tra tutto il personale, di terra e di bordo;
 - 1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;
 - 1.4.5. procedure per organizzare la preparazione alle situazioni di emergenza e per affrontare tali situazioni;
 - 1.4.6. procedure per eseguire le verifiche interne e per modificare il sistema di gestione.
2. **POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE**
 - 2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo saranno raggiunti gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.
 - 2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia sulle navi che a terra.
3. **POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**
 - 3.1. Se la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della nave non è l'armatore, questi deve comunicare all'amministrazione il nome completo e i dati precisi della suddetta persona fisica o giuridica.

- 3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le funzioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività connesse con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento o che possono avere ripercussioni su tali elementi.
- 3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguati mezzi e misure di assistenza da terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.
4. **PERSONA(E) DESIGNATA(E)**
- Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra che abbiano accesso ai più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo sistematico degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e misure di assistenza da terra, così come prescritto.
5. **RESPONSABILITÀ E POTERI DEL COMANDANTE**
- 5.1. La società deve definire in modo chiaro e deve documentare la responsabilità del comandante per quanto riguarda:
- 5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;
- 5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;
- 5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;
- 5.1.4. la verifica dell'osservanza di requisiti specifici;
- 5.1.5. la modifica dell'SMS e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.
- 5.2. La società deve provvedere affinché l'SMS applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve iscrivere nell'SMS una dichiarazione dalla quale risulti che il comandante ha il massimo potere e la responsabilità esclusiva di prendere decisioni in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.
6. **RISORSE E PERSONALE**
- 6.1. La società deve garantire che il comandante:
- 6.1.1. sia qualificato per il comando;
- 6.1.2. condivida pienamente l'SMS della società;
- 6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.

- 6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche, dei diplomi e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle leggi nazionali ed internazionali.
- 6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale venga adeguatamente istruito sui propri compiti.
- Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.
- 6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto all'SMS abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.
- 6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per l'SMS e deve provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.
- 6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative all'SMS in una lingua di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.
- 6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti all'SMS.
7. **ELABORAZIONE DI PIANI PER LE OPERAZIONI DI BORDO**
- La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.
8. **PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA**
- 8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.
- 8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.
- 8.3. L'SMS deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.
9. **SEGNALAZIONE ED ANALISI DI CASI DI INOSSERVANZA DELLE NORME, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE**
- 9.1. L'SMS deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

- 9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.
10. **MANUTENZIONE DELLA NAVE E DELLE APPARECCHIATURE**
- 10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute conformi alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni da essa adottate.
- 10.2. Per soddisfare tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:
- 10.2.1. le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;
- 10.2.2. venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;
- 10.2.3. siano prese adeguate misure correttive;
- 10.2.4. siano tenute registrazioni di questa attività.
- 10.3. La società deve introdurre nell'SMS procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione pericolosa. L'SMS deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che normalmente non sono in funzione.
- 10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte della regolare manutenzione di bordo.
11. **DOCUMENTAZIONE**
- 11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini dell'SMS.
- 11.2. La società deve provvedere affinché:
- 11.2.1. documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;
- 11.2.2. le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato;
- 11.2.3. i documenti obsoleti vengano immediatamente rimossi.
- 11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare l'SMS può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione deve essere tenuta nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve portare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.
12. **VERIFICHE, MODIFICHE E VALUTAZIONI DELLA SOCIETÀ**
- 12.1. La società deve effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare se le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi all'SMS.

- 12.2. La società deve valutare periodicamente l'efficienza dell'SMS e, se necessario, modificarlo secondo le procedure da essa stessa stabilite.
- 12.3. Le verifiche e le eventuali misure correttive devono essere eseguite secondo procedure riportate in appositi documenti.
- 12.4. Il personale che esegue le verifiche deve essere estraneo ai settori oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni e della natura della società.
- 12.5. I risultati delle verifiche e delle modifiche devono essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nel settore interessato.
- 12.6. I dirigenti responsabili del settore devono adottare tempestivamente misure correttive allo scopo di eliminare le carenze riscontrate.

13. CERTIFICAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

- 13.1. Le navi devono essere gestite da una società alla quale sia stato rilasciato un certificato di conformità.
 - 13.2. Ad ogni società che soddisfi i requisiti del codice ISM, l'amministrazione dello Stato in cui la società ha scelto di esercitare la propria attività, o un organismo riconosciuto dall'amministrazione o dal governo di tale Stato e che agisca su delega della suddetta amministrazione, deve rilasciare un certificato di conformità. Questo documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare i requisiti del codice.
 - 13.3. Una copia di tale documento deve essere tenuta a bordo per consentire al comandante, quando richiesto, di esibirlo per le verifiche da parte dell'amministrazione o degli organismi da essa riconosciuti.
 - 13.4. Il certificato, denominato «Certificato di gestione della sicurezza», deve essere rilasciato alla nave dall'amministrazione o da un organismo da questa riconosciuto. Quando rilascia il certificato, l'amministrazione deve verificare che la società e il bordo siano gestiti in conformità con l'SMS approvato.
 - 13.5. L'amministrazione o un organismo da essa riconosciuto deve periodicamente verificare il corretto funzionamento, a bordo della nave, dell'SMS approvato.
-

DIRETTIVA 95/64/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

considerando parimenti l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici;

considerando che non esiste attualmente alcuna statistica in grado di coprire completamente su scala comunitaria il trasporto di merci e di passeggeri via mare;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 ⁽⁴⁾, ha messo in evidenza la necessità di istituire statistiche complete di tale tipo;

considerando che la raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate;

considerando che i dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto;

considerando che la Commissione dovrà presentare a tempo debito una relazione che tracci un quadro del funzionamento della presente direttiva;

considerando che occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli Stati membri di adeguare i loro sistemi statistici ai requisiti della presente direttiva e di avviare un programma di studi pilota sui problemi specifici posti dalla raccolta di taluni dati;

considerando che è opportuno, durante il periodo di avvio, che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per l'esecuzione dei lavori necessari;

considerando che, per l'applicazione della presente direttiva, comprese le misure richieste per il suo adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, si deve ricorrere al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per

- 1) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 493.

⁽³⁾ GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

- a) trasportate verso impianti offshore;
- b) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

- 2) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;

- 3) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;
- 4) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;
- 5) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:

- a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;
- b) informazioni in merito alla nave.

Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati della presente direttiva.

3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.

Articolo 4

Porti

1. Ai fini della presente direttiva viene istituito, secondo la procedura di cui all'articolo 13, un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

Durante un periodo limitato a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro può limitare la sua selezione ai porti che trattano annualmente più di due milioni di tonnellate di merci o che registrano più di 400 000 movimenti di passeggeri.

Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso ottempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro settore.

3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3».

Articolo 5

Grado di precisione delle statistiche

I metodi per la raccolta di dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato VIII. Le norme di precisione vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

1. Gli Stati membri trasmettono all'Ufficio statistico delle Comunità europee i risultati della raccolta di dati di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90

del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Ufficio statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte dal segreto ⁽¹⁾.

2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base alla presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei dati statistici

La Commissione diffonde i dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.

Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Per un periodo di transizione di tre anni al massimo, in base alla procedura di cui all'articolo 13, possono essere concesse deroghe conformemente alla presente direttiva nel caso in cui i sistemi nazionali di statistica richiedano notevoli adeguamenti.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è adottato un programma di studi pilota, secondo la procedura di cui all'articolo 13, per quanto riguarda:

a) la fattibilità e il costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta dei seguenti dati:

- la descrizione delle merci definite nell'allegato III e nell'allegato VIII, insieme di dati B1,
- i passeggeri trasportati per tragitti brevi,
- le informazioni relative ai servizi «feeder» e al sistema intermodale dei trasporti,
- i dati relativi alla nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo;

b) la possibilità di raccogliere dati in applicazione degli accordi conclusi, nell'ambito della semplificazione delle procedure di commercio, dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), del Centro europeo di normalizzazione (CEN) e delle regolamentazioni doganali internazionali.

La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e presenta proposte sulla possibilità di estendere il regime introdotto dalla presente direttiva per istituire una raccolta regolare di tali elementi d'informazione.

Articolo 11

Contributo finanziario

1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, di un contributo finanziario della Comunità alle spese di esecuzione dei relativi lavori.

2. L'importo dei crediti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3. L'autorità di bilancio stabilisce i crediti disponibili per ciascun anno.

Articolo 12

Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, ed in particolare:

- l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere;
- l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4),

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

- le esigenze di precisione (articolo 5),
- la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),
- le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (articolo 9),
- le deroghe alle disposizioni della presente direttiva da accordare durante il periodo di transizione nonché gli studi pilota previsti (articolo 10),
- la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII),

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi dalla data della comunicazione,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

Articolo 14

Applicazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

1. VARIABILI STATISTICHE

a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:

- peso lordo in tonnellate delle merci;
- tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;
- descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;
- porto dichiarante;
- direzione del movimento, entrata o uscita;
- per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo (SEE) descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;
- per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali del SEE descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;
- numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata.

Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

- numero dei container con carico;
- numero dei container senza carico;
- numero di unità mobili (ro-ro) con carico;
- numero di unità mobili (ro-ro) senza carico.

b) Informazioni relative alle navi:

- numero di navi;
- tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi;
- paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;
- tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;
- classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII.

2. DEFINIZIONI

a) «Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto

- 1) di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;
- 2) concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;
- 3) munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;
- 4) concepito in modo da essere caricato e scaricato;
- 5) della lunghezza di almeno 20 piedi.

b) «Unità ro-ro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le nomenclature devono seguire la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU «Codici di tipi di carico degli imballaggi e dei materiali da imballaggio».

c) «Carico in contenitore»: contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati.

d) «Carico ro-ro»: unità ro-ro e merci (in contenitori, oppure no) in unità ro-ro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste.

- e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità ro-ro.
 - f) «Tonellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.
 - g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.
-

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

Categoria ⁽¹⁾	Codice	Descrizione	Tonnellaggio	Numero
Rinfusa liquida	10	Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico)	x	
	11	Gas liquido	x	
	12	Petrolio greggio	x	
	13	Prodotti petroliferi	x	
	19	Altre merci alla rinfusa, liquide	x	
Rinfusa solida	20	Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico)	x	
	21	Minerale	x	
	22	Carbone	x	
	23	Prodotti agricoli (p.es: cereali, soia, tapioca)	x	
	29	Altre merci alla rinfusa, a secco	x	
Container	30	Grandi container	x	x
	31	Unità di carico da 20'	x	x
	32	Unità di carico da 40'	x	x
	33	Unità di carico > 20' e < 40'	x	x
	34	Unità di carico > 40'	x	x
Roro (semoventi)	50	Unità semoventi mobili	x	x
	51	Merci in autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi	x ⁽³⁾	x
	52	Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte		x ⁽²⁾
	53	Autobus		x ⁽²⁾
	54	Autoveicoli in importazione/esportazione	x	x ⁽²⁾
	56	Animali vivi «in piedi»	x	x ⁽²⁾
Roro (non semoventi)	60	Altre unità mobili	x	x
	61	Merci in rimorchi stradali per merci e semirimorchi non accompagnati	x ⁽³⁾	x
	62	Roulotte non accompagnate ed altri rimorchi stradali agricoli e industriali	x	x ⁽²⁾
	63	Merci in vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi, chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi	x ⁽³⁾	x
Altro carico generale (compresi i piccoli container)	90	Altro carico non classificato altrove	x	
	91	Prodotti forestali	x	
	92	Prodotti ferrosi ed acciaio	x	
	99	Altro carico generale	x	

⁽¹⁾ Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU.

⁽²⁾ Solo il numero totale di unità.

⁽³⁾ La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.

ALLEGATO III

NOMENCLATURA DELLE MERCI

La nomenclatura delle merci da utilizzare dovrà essere conforme alla NST/R ⁽¹⁾ fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione.

GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NST/R	Gruppi della NST/R	Designazione delle merci
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati, frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggiere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno
12		45	Minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatti
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali o manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e catrami
19		84	Cellulosa e cascami
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori, anche smontati, e parti staccate
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessuti, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(¹) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽¹⁾, con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi, per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

<i>Codice</i>	<i>Zone costiere marittime</i>
0011	Francia: Atlantico/Mare del Nord
0012	Francia: Mediterraneo
0041	Germania: Mare del Nord
0042	Germania: Mar Baltico
0043	Germania: Reno
0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-normanne
0111	Spagna: Atlantico settentrionale
0112	Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale
0301	Svezia: Mar Baltico
0302	Svezia: Mare del Nord
0521	Turchia: Mar Nero
0522	Turchia: Mediterraneo
0751	Russia: Mar Nero
0752	Russia: Mar Baltico
0753	Russia: asiatica
2041	Marocco: Mediterraneo
2042	Marocco: Africa occidentale
2201	Egitto: Mediterraneo
2202	Egitto: Mar Rosso
6241	Israele: Mediterraneo
6242	Israele: Mar Rosso
6321	Arabia Saudita: Mar Rosso
6322	Arabia Saudita: Golfo
4001	Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale
4002	Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale
4003	Stati Uniti d'America: Golfo
4004	Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale
4005	Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale
4006	Stati Uniti d'America: Grandi laghi
4007	Portorico
4041	Canada: Atlantico
4042	Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo
4043	Canada: costa occidentale
4801	Colombia: costa settentrionale
4802	Colombia: costa occidentale
	<i>Con i codici supplementari</i>
9991	Impianti off-shore
9992	Aggregati e non descritti altrove

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri⁽¹⁾, con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0010 per la Francia, per esempio), eccetto i paesi che hanno più registri.

Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà:

0011	Francia
0012	Isole Kerguelen
0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-normanne
0064	Gibilterra
0081	Danimarca
0082	Danimarca (DIS)
0101	Portogallo
0102	Portogallo (MAR)
0111	Spagna
0112	Spagna (Rebeca)
4001	Stati Uniti d'America
4002	Portorico
4611	Isole Vergini britanniche
4612	Montserrat
8141	Oceania neozelandese
8142	Isole di Cook
8901	Altre regioni polari
8902	Territorio antartico francese

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

ALLEGATO VI

NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

	Tipo	Categorie comprese in ciascun tipo di nave
10	Rinfuse liquide	Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas liquefatti Chiatta-cisterna Altre navi cisterna
20	Rinfuse secche	Petroliera/cargo Cargo
31	Container	Porta container integrale
32	Trasportatore specializzato	Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato
33	Merci varie, non specializzato	Nave frigorifera Nave da trasporto roro, anche per passeggeri Porta container roro Altri carichi roro Trasportatore misto di merci varie/passeggeri Trasportatore misto di merci varie/container Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti
34	Chiatta per carichi secchi	Chiatta pontata Bettolina a pozzo Chiatta di tipo lash-seabee Chiatta scoperta da carico secco Chiatta coperta da carico secco Altre chiatte da carico secco
35	Passeggeri	Nave da crociera Altra nave concepita unicamente per il trasporto di passeggeri
41	Pesca (*)	Nave da pesca (*) Nave officina per il trattamento del pesce (*)
42	Attività off-shore	Trivellamento ed esplorazione (*) Approvvigionamento off-shore
43	Rimorchiatori (*)	Rimorchiatori (*) Spintori (*)
49	Varie (*)	Da ricerca/esplorazione (*) Draghe (*) Altre navi ed imbarcazioni non definite altrove (*)

(*) Non comprese nella presente direttiva.

ALLEGATO VII

CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

esprese in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100.

Gruppo	Limite inferiore		Limite superiore	
	DWT	SL	DWT	SL
01	—		fino a 499	
02	500		999	
03	1 000		1 999	
04	2 000		2 999	
05	3 000		3 999	
06	4 000		4 999	
07	5 000		5 999	
08	6 000		6 999	
09	7 000		7 999	
10	8 000		8 999	
11	9 000		9 999	
12	10 000		19 999	
13	20 000		29 999	
14	30 000		39 999	
15	40 000		49 999	
16	50 000		79 999	
17	80 000		99 999	
18	100 000		149 999	
19	150 000		199 999	
20	200 000		249 999	
21	250 000		299 999	
22	300 000 ed oltre			

Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore o pari a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».

ALLEGATO VIII

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 verranno decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto per un periodo transitorio di tre anni come definito all'articolo 10 della presente direttiva.

STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE

- * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1 ed F1;
- * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1 ed F1;
- * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci sono: A3, D1 ed F1;
- * Per i porti non selezionati (non per le merci né per i passeggeri), l'insieme di dati da fornire è: A3.

Insieme di dati A1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A2: Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A2
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	(Sottocategorie 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92, 99)

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A3: Informazioni relative ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (vedi articolo 4, paragrafo 3)

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A3
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Tutti i porti nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)

Dati: Peso lordo delle merci in tonnellate.
Numero di passeggeri.

Insieme di dati B1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merce e relazione

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	B1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	Merce	2 posizioni numeriche	Nomenclatura delle merci, allegato III

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati C1: Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	C1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	2 posizioni numeriche	Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (Sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63)

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Numero di unità con carico (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

Insieme di dati D1: Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione trimestrale

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	D1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Nazionalità di registrazione della nave	4 posizioni numeriche	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dato: Numero di passeggeri.

Insieme di dati E1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	E1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	Nazionalità di registrazione	4 posizioni numeriche	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dato: Peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati F1: Traffico portuale nei principali porti europei suddiviso per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	F1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Tipo di nave	1 posizione numerica	Tipo di nave, allegato VII
	Dimensione della nave dwt	2 posizioni numeriche	Classe di portata lorda (deadweight) o di stazza lorda, allegato VII

Dato: Numero di navi.
Tonnellate di portata lorda o stazza lorda delle navi.